



Piano triennale di prevenzione della corruzione della Contram S.p.A.

(Aggiornamento n. 2 approvato dall'Organo amministrativo in data 30 gennaio 2018)


Triennio 2018-2020

PREMESSA.....	6
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI “ANTICORRUZIONE” .8	8
1.1. PREMESSA.....	8
1.2. IL “PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE” E LE SUE RICADUTE SUGLI ORGANISMI DI DIRITTO PRIVATO A CONTROLLO PUBBLICO.	10
2. RACCORDO ED INTEGRAZIONE TRA “MODELLO 23P” E PIANO.	13
3. FINALITA’ DEL PIANO	14
4. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	14
4.1 L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14
4.2 IL RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DEL “PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”	15
5.1 CONTRAM S.P.A.....	16
5.2 ELEMENTI CONSIDERATI NELLA DEFINIZIONE DEL PIANO.....	18
6. APPROCCIO METODOLOGICO	18
7. LA TIPOLOGIA DEI REATI	19
7.1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ARTT. 316-BIS, 316-TER, 640, COMMA 2, N. 1, 640-BIS E 640-TER C.P.	20
7.2. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ARTT. 317, 318, 319, 319 TER, 319 QUATER, 321, 322, 346, DEL CODICE PENALE.....	20
7.4 ALTRI REATI RILEVANTI AI FINI DELLA LEGGE 190/2012: ART. 314, 316, 323 C.P.....	21
8. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ.....	21
9. LE LINEE GUIDA UNI ISO 31000 2010: PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 23	23
10. LA GESTIONE DEL RISCHIO.....	23
10.1. MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO	24
10.2. L’IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO.....	24
10.3. ANALISI DEI RISCHI	24
10.4. PONDERAZIONE DEI RISCHI.....	24
10.5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO	25
10.5.1. PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO.....	25
10.5.2. PROCESSI AFFERENTI I “RAPPORTI CON LA P.A.”	26
10.5.3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO	26
10.5.4. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	26
10.5.5. POLITICHE DEL PERSONALE E INCARICHI	27
10.5.6. <i>Formazione di Commissioni in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.</i>	27
10.5.7. <i>Gestione di informazioni sensibili</i>	28
10.5.8. ALTRE AREE SENSIBILI	28

10.6. MISURE CORRETTIVE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI VERIFICHÌ - IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LE MISURE PROGRAMMATE PER NEUTRALIZZARLO.....	29
11. ISTRUZIONI E PRASSI	29
12. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL PIANO NEL CONTESTO AZIENDALE	29
12.1. INFORMAZIONE.....	30
12.2. ADOZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	30
13. CODICE ETICO.....	32
14. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	32
14.1. CONFLITTO DI INTERESSE.....	32
15. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ.....	33
16. IL PIANO DELLA TRASPARENZA	33
16.1 PIANO DELLA TRASPARENZA IN CONTRAM S.P.A.....	34
16.2. COMPITI DEL “RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” IN FUNZIONE DI “RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA”.....	35
17. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E MECCANISMI DI ACCOUNTABILITY.....	35
17.1. VERSO LE AMMINISTRAZIONI VIGILANTI.....	35
18. LE SANZIONI.....	36
19. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE N. 190/12.....	36

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

Contram o La Società	Contram S.p.A.
ANAC	Autorità Nazionale Anti Corruzione
Già A.V.C.P.	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
C.I.V.I.T.	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
D.Lgs. n. 231/2001 (o "Decreto 231" o "Decreto")	Il Decreto Legislativo del 8/06/2001 n. 231 intitolato " <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300</i> " e successive modificazioni
D.F.P	Dipartimento della Funzione Pubblica
L. 190/2012 (o "Legge Anticorruzione" o "Legge 190")	Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Legge anticorruzione – intitolata " <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i> ".
D.Lgs. n. 33/2013	Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - intitolato " <i>Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</i> ".
D.Lgs. n.39/2013	Decreto Legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39 – intitolato " <i>Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i> "
Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 (o "Modello 231" o "Modello" o "MOGC")	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Contram S.p.A. ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto
O.d.V.	Organismo di Vigilanza
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
P.T.P.C. o <i>Piano o Piano di prevenzione della Corruzione</i>	Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Contram S.p.A.
RPC	Responsabile Prevenzione Piano Corruzione e Trasparenza

	<p align="center">Piano triennale di prevenzione della Corruzione di Contram S.p.A. Triennio 2018 - 2020</p>	<p align="center">Aggiornamento n.2 2018/2020</p>
---	--	---

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE:

Contram o La Società	Contram S.p.A.
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anti Corruzione
Già A.V.C.P.	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
C.I.V.I.T.	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
D.Lgs. 231/2001 o Decreto	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, " <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</i> " e successive modifiche e integrazioni.
D.F.P	Dipartimento della Funzione Pubblica
LEGGE 190/2012 o Legge Anticorruzione	Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante " <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i> "
D.Lgs. n. 33 del 2013	Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" così come modificato dall'art. 24 bis l. 114/2014
D. Lgs. n. 39 del 2013	Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 "disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012 n. 190"
Modello o Modello 231	Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e adottato da Contram S.p.A.
O.D.V.	Organismo di Vigilanza
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
P.T.P.C. o Piano o Piano di prevenzione della Corruzione	Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Contram S.p.A.
R.P.C.T.	Responsabile Prevenzione Piano Corruzione e Trasparenza

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del “Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza”, con proprio atto del 22 gennaio 2015 n. 3, ha adottato, quale Organo di indirizzo Amministrativo, ai sensi della Legge n. 190/12 e del “Piano nazionale Anticorruzione”, il “Piano di prevenzione della Corruzione”.

Il presente Piano è stato oggetto di aggiornamento da parte del R.P.C.T. alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla sua ultima versione, fra cui la Delibera n. 1208 del 2 novembre 2017 con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione e della Determinazione n. 1134/2017 con la quale l’Autorità nazionale Anticorruzione ha approvato le nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. L’aggiornamento è stato approvato dall’Organo amministrativo in data 30 gennaio 2018.

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (nel prosieguo, in breve, anche “Legge Anticorruzione” o “Legge”).

Contram S.p.A., in interpretazione letterale, sembrerebbe non rientrare nelle specifiche previsioni, richiamate dalla suddetta norma, in quanto non è riscontrabile il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. di una singola pubblica amministrazione, non vi è una pubblica amministrazione che ha specifici poteri di nomina dei vertici e dei componenti degli organi, non viene svolta attività di produzione di beni e servizi in via esclusiva a favore di pubbliche amministrazioni. Tuttavia, nonostante la suddetta impostazione normativa e del P.N.A., la Contram S.p.A. ritiene opportuno adottare ed attuare efficacemente il proprio “Piano di prevenzione della Corruzione”.

Viene previsto che per le società in partecipazione pubblica la disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni può essere applicata in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse; anche riguardo le disposizioni in materia di trasparenza è importante evidenziare che la Contram S.p.A. non risulterebbe controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c. come già illustrato in precedenza e come si approfondisce di seguito. Contram S.p.A. ha adottato un programma per la trasparenza integrato all’interno del “Piano di prevenzione della Corruzione” in cui sono evidenziate le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento in termini di pubblicazione di dati e le informazioni previste dalla normativa vigente.

La Contram S.p.A. (di seguito, in breve anche, “Contram” o la “Società”) ha definito le linee guida, nonché le attività programmatiche e propedeutiche ed infine lo sviluppo e l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dando attuazione alla Legge n. 190/2012, con la finalità di definire, nel contrasto e nella prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, integrato con gli altri elementi già adottati dall’Azienda (Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, ecc.), cogliendo altresì l’opportunità per introdurre nuove e ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, con

un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Il Piano Triennale 2018-2020 di Prevenzione della Corruzione qui definito, ha l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controlli attuati da Contram al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale. Tale documento rappresenta il complesso degli strumenti finalizzati alla prevenzione che saranno attuati e aggiornati nel corso del tempo, sia in funzione del grado di efficacia che si evincerà dalla loro applicazione, sia in relazione alle modifiche organizzative e di processo che potranno intervenire nella Società.

Occorre altresì ricordare che per le integrazioni ed aggiornamenti al presente *Piano*, si è fatto riferimento anche al D.lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Il decreto, che dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 7 della Legge 124/2015 (cd. Riforma della pubblica amministrazione), apporta importanti modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 con particolare riferimento all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 1, comma 1, del suindicato decreto la trasparenza è ora intesa come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa".

Si tratta di una modifica rilevante finalizzata a garantire la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso della Pubblica Amministrazione. tramite quello che viene definito il cosiddetto "accesso civico". Questo strumento è stato introdotto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sua versione originaria si sostanzialmente nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati in merito ai quali la P.A. ne aveva omessa la pubblicazione nei casi in cui vi era obbligata.

Con il D.Lgs. n. 97/2016 si amplia tale possibilità prevedendo l'accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione allo scopo di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Sulla scia di quanto appena esposto, il lavoro sin qui condotto fatto alla luce delle direttive dell'A.N.A.C., nel rispetto anche del precedente *Piano*, è consistito innanzitutto in una analisi del contesto interno ed esterno alla Società, oltre ad una attenta valutazione del rischio, così da far nascere un *Piano* il quanto più possibile aderente alle attività di indirizzo dell'A.N.A.C..

Al fine di avere inutili ridondanze per la presenza di documenti riguardanti la prevenzione della corruzione distinti e non coordinati tra loro, il presente *Piano* rappresenta un allegato e parte integrante del "Modello 231" che è stato adottato dalla società. Contram S.p.A., infatti, nell'ambito della propria azione di prevenzione della corruzione prende in considerazione ambedue i documenti coordinati tra loro, valutando sia i reati contro la pubblica amministrazione ex D.Lgs. n. 231/2001, sia quelli previsti dalla L.190/2012. In merito al coordinamento tra *Piano* e "Modello 231" sin rinvia al paragrafo 2.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI “ANTICORRUZIONE”

1.1. Premessa

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» e meglio nota come “*Legge Anticorruzione*”, ha introdotto nell’ambito dell’ordinamento giuridico una specifica normativa intesa a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione.

A mezzo di Deliberazione C.I.V.I.T. n. 72 dell’11 settembre 2013, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2°, lettera b) della richiamata L. 190/12, lo Stato italiano si è pertanto dotato del primo Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) per il triennio 2013-2016, dettando gli indirizzi di contrasto ai fenomeni corruttivi di carattere generale e somministrando le direttive specifiche per l’attuazione delle norme a livello di ciascuna singola Amministrazione.

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall’art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. La norma non contiene, infatti, una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, dall’art.2635 del codice civile, dal D. Lgs. n. 231/2001 e dalle altre disposizioni applicabili.

La normativa riguardante l’anticorruzione è stata implementata con i seguenti principali decreti attuativi, emanati nel corso del 2013:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 («*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»), il quale pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni e agli enti di diritto privato controllati partecipati dalle medesime, specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;
- il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 («*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*»), che disciplina le cause di inconfiribilità e incompatibilità degli esponenti della Pubblica Amministrazione e degli enti privati partecipati;

- il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (*«Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190/2012»*), il quale rielabora i precedenti obblighi di condotta disciplinare del comparto pubblico integrandoli con diverse disposizioni in materia di contrasto alla corruzione.

Il P.N.A. 2013 è stato aggiornato con la Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015, recante *«Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione»*.

In seguito, il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 (*«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*), cd. Decreto "Trasparenza", è intervenuto sull'originario quadro normativo, apportando importanti modifiche sia al quadro regolatorio dell'anticorruzione (L. 190/2012) che della trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013).

In particolare, il D.Lgs. n. 97/2016 ha previsto la piena integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), disponendo che i destinatari degli obblighi introdotti dalla L. n. 190/2012 adottino un unico strumento di programmazione.

Il Decreto "Trasparenza" è altresì intervenuto relativamente agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti interessati, da un lato implementando i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, dall'altro introducendo meccanismi di semplificazione e razionalizzazione, anche in relazione alla natura dell'ente sottoposto alla disciplina in questione.

In tale rinnovato quadro normativo, il principio di trasparenza è ora declinato in termini di "accessibilità totale" - da parte di chiunque - ai documenti e ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti equiparati, siano questi oggetto di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali o meno. Sotto questo profilo, la novità più significativa del Decreto "Trasparenza" è rappresentata dall'introduzione del cd. accesso civico "generalizzato", secondo il modello FOIA (*Freedom of Information Acts*), che si aggiunge all'accesso civico indirizzato verso i dati immediatamente oggetto di pubblicazione già presente nell'ordinamento italiano con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013.

Successivamente alla pubblicazione del Decreto "Trasparenza", con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'A.N.A.C. ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (P.N.A. 2016). Si tratta del primo Piano interamente predisposto e adottato dall'A.N.A.C..

Il P.N.A. 2016 non sostituisce quello adottato nel 2013 e il relativo aggiornamento del 2015 (Determinazione A.N.A.C. 12/15), bensì, si pone in una logica di continuità. Nello specifico, il Piano, ripercorrendo il tracciato di riforma del D.Lgs. n. 97/2016, mira a definire compiutamente il corredo degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, differenziando le diverse misure di presidio in relazione alle tipologie di enti, di volta in volta, considerati (es. Amministrazioni ex art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, società in controllo pubblico ovvero partecipate, ecc.) e al relativo ambito di azione.

Il sistema predisposto nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e, in particolare, gli obblighi di trasparenza gravanti sulle Amministrazioni, sono stati da ultimo meglio specificati dalle Delibere A.N.A.C. nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016, nella quali vengono rispettivamente definite le «*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013*» e le «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*», rinnovando sotto molteplici aspetti quanto previsto, in particolare, dalla Delibera C.I.V.I.T. n. 50/2013.

Successivamente, a norma dell'art. 1 c. 2 *bis* della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016 che prevede che il P.N.A. ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, l'A.N.A.C. con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 ha approvato l'Aggiornamento 2017 al P.N.A. Al pari dell'Aggiornamento 2016, il P.N.A. 2017 non ha sostituito quello adottato nel 2013 ed i successivi aggiornamenti, ma è incentrato in particolare su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali.

La suddetta premessa normativa e quanto riportato nel successivo paragrafo va letto in riferimento alla Contram S.p.A. con estrema cautela in quanto, come già precisato, gran parte di queste norme appaiono inapplicabili alla Contram per le sue specifiche caratteristiche giuridiche; tuttavia Contram S.p.A. ha prudentemente e strategicamente deciso di applicarle, compatibilmente alla propria attività e struttura organizzativa, anche al fine di garantire la massima trasparenza con i propri partners commerciali, per lo più pubbliche amministrazioni.

1.2. Il “Piano nazionale Anticorruzione” e le sue ricadute sugli Organismi di diritto privato a controllo pubblico.

Sempre in attuazione della “*normativa quadro*” in materia di Anticorruzione sopra citata, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.), con Deliberazione n. 72/13, visto l'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 190/12, (così sostituita dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016) ha successivamente approvato, in data 13 settembre 2013, il “*Piano nazionale Anticorruzione*” (“P.N.A.”), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica.

La Legge 190/12 all'art. 1, commi 60 e 61, rivolge le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi decreti attuativi anche verso i “soggetti di diritto privato” sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali.

L'interesse verso tale categoria di soggetti giuridici si è manifestata sin dall'approvazione del primo “Piano Nazionale Anticorruzione” che ha espressamente rivolto l'ambito applicativo della normativa anche nei riguardi degli enti a forma privatistica ma a sostanza pubblicistica, tra i quali gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Ai sensi della Delibera C.I.V.I.T. 72/13, per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Successivamente, con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, recante *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, l’A.N.A.C. ha adottato una specifica disciplina finalizzata ad orientare gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica nell’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l’obiettivo primario *“... che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi”*.

L’A.N.A.C., con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, ha emanato le *“Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* che vanno a sostituire la precedente Determinazione 8/2015. Tali Linee guida, al pari delle precedenti Linee Guida del 2015, hanno inciso sulla disciplina già prevista dal P.N.A. 2013, comportandone una rivisitazione e, più in particolare, l’integrazione e la sostituzione dei contenuti del P.N.A. 2013, laddove non compatibili. La soggezione alla disciplina di siffatta tipologia di enti è stata confermata in prima battuta dalla Determinazione 12/2015, e successivamente dal *“Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*, di cui alla Delibera A.N.A.C. n. 831/2016, a cui peraltro rinvia l’*“Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”*, con particolare riferimento alle indicazioni date in merito all’ambito soggettivo di applicazione. In particolare, relativamente alla nozione di *“società a controllo pubblico”*, il P.N.A. 2016 rinvia alla definizione contenuta nell’allora schema di Decreto Legislativo in materia di società a partecipazione pubblica, predisposto in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. *“Riforma Madia”*), e dunque all’attuale Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*.

A norma dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 175/2016, per società a controllo pubblico devono intendersi le società *“in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”* che, a sua volta, definisce *“controllo”* come *“la situazione descritta nell’art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

La sopra indicata Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 ha poi chiarito che tra le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo, oltre a quelle a quelle già prese in considerazione in sede

di definizione della Determinazione n. 8, rappresentate da quanto disciplinato all'art. 2359, comma 1, punti n. 1 (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) e n. 2 (società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria), del codice civile, se ne aggiunge una ulteriore, da ricercare in quella situazione in cui una società è sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359 c.c., comma 1, punto n. 3). Rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ovvero le società in cui il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. è esercitato da una pluralità di amministrazioni.

In attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato, nonostante in Contram S.p.A. non è riscontrabile il "controllo" pubblico né di fatto né di diritto ai sensi dell'art. 2359 c.c., tenuto conto dei contenuti minimi dei modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, considerati anche i rischi di fenomeni corruttivi, tenuto conto di quanto previsto dalle norme e dal Piano Nazionale Anticorruzione in attuazione della L. 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", la Società:

- ha redatto il "*Piano di prevenzione della Corruzione*", al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge n. 190/12 e sue s.m.i., anche secondo le metodologie di realizzazione dei Modelli organizzativi stabilite dal D.Lgs. n. 231/01, tenendo conto delle "*Linee Guida*" di Confindustria e ASSTRA (Associazione Nazionale Trasporti), assicurando nel contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla "*Trasparenza*" con l'adozione del programma per la trasparenza integrato all'interno del *Piano*;
- ha implementato strumenti regolamentari e operativi tesi a garantire la conformità alle prescrizioni del "*P.N.A.*" e al "*Piano triennale*" relativamente ai processi di *accountability* nei confronti degli Enti Locali soci che debbono vigilare sull'attuazione. Nel "*Piano nazionale Anticorruzione*" è previsto infatti che le Amministrazioni controllanti sono tenute a verificare "*l'avvenuta introduzione dei Modelli da parte dell'Ente pubblico economico o dell'Ente di diritto privato in controllo pubblico*" e ad organizzare un efficace "*sistema informativo*" finalizzato a monitorare l'attuazione delle misure sopra esplicitate;
- ha introdotto la figura del Responsabile per l'attuazione del proprio "*Piano di prevenzione della Corruzione*". Tale figura è anche membro dell'Organismo di vigilanza per le seguenti motivazioni:
 - o stante la stretta ed indispensabile connessione tra le funzioni e le misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. n. 190/2012; infatti, attività del R.P.C.T. e dell'OdV devono essere svolte in costante coordinamento ai fini della buona riuscita dell'incarico;
 - o le dimensioni della Società e l'assenza di dirigenti amministrativi giustificano la presenza del R.P.C.T. all'interno dell'Organismo di Vigilanza;
 - o l'opportunità che all'interno dell'OdV sia presente una figura qualificata che conosca a pieno le dinamiche aziendali;
 - o il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non ha la carica di presidente dell'OdV ma ne è soltanto membro.

2. RACCORDO ED INTEGRAZIONE TRA “MODELLO 231” E PIANO.

La Legge Anticorruzione presenta importanti interazioni con il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 ovvero la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. Contram, ha adottato un “Modello 231”, pertanto le prescrizioni discendenti dal D.Lgs. n. 231/2001 - secondo le indicazioni di cui al P.N.A. e alla Determinazione A.N.A.C. n. 1134/2017 - si prestano alla coesistenza con le previsioni in materia di anticorruzione di cui alla Legge 190/12, generando la possibilità di procedere alla necessaria integrazione del “Modello 231” e del “Piano”, trattandosi sì documenti adottati nell'esplicita prospettiva di contrasto alla corruzione.

Tale interazione opera in dettaglio sotto una duplice aspetto. Sotto un primo aspetto, coinvolge tutti i potenziali destinatari della disciplina ex D.Lgs. n. 231/2001 e riguarda la necessità di inserimento nel “Modello 231”, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, della Legge Anticorruzione, tra i reati punibili a norma del regime di responsabilità amministrativa, del delitto di «Induzione indebita a dare o promettere utilità» ex art. 319 *quater* c.p. e del delitto di «corruzione tra privati» ex art. 2635 c.c.. La seconda linea di interazione riguarda, invece, unicamente gli enti controllati dalla Pubblica Amministrazione, i quali sono destinatari dell'obbligo di adottare un Piano di prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge Anticorruzione e dell'esplicito richiamo contenuto nel P.N.A. 2013, inserendolo nell'ambito del proprio “Modello 231” ed armonizzandolo con il medesimo secondo gli accorgimenti indicati dal medesimo P.N.A., dai relativi aggiornamenti e, nello specifico, dalla Determinazione A.N.A.C. n. 1134/2017. Con specifico riferimento alle misure organizzative per la prevenzione della corruzione adottate dalle società in controllo pubblico, le nuove Linee Guida prevedono che, “in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012”. Difatti se, da un lato, il D.lgs. 231/2001 mira a prevenire i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, dall'altro, la legge n. 190 del 2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Il Paragrafo 3.1.1. del “P.N.A.” denominato “Piani triennali di prevenzione della Corruzione P.T.P.C. e i Modelli di organizzazione e gestione del D.lgs. n. 231 del 2001”, illustra le modalità di redazione, adozione e pubblicazione dei “P.t.p.C.” e, nel caso specifico delle Società a partecipazione pubblica, così recita: “... Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'Ente (Società strumentali/Società di servizi pubblici locali)...”.

Premesso quanto sopra indicato, Contram ha definito il presente Piano come allegato e parte integrante del “Modello 231”.

3. FINALITA' DEL PIANO

Il documento risponde all'esigenza di definire un *Piano*, con la finalità di perseguire l'obiettivo di evitare che si manifestino casi di corruzione creando un contesto sfavorevole alla corruzione. In particolare, il *Piano* di Contram mira a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi e situazione di cattiva amministrazione astrattamente configurabili nella Società, promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale di Contram, dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti dall'ordinamento vigente; esso non si configura come un'attività *una tantum*, bensì come un processo ciclico in cui l'analisi, le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto anche a seguito della loro applicazione tenendo conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

4. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Con la Legge n. 190/12, il legislatore ha individuato l'Autorità nazionale Anticorruzione e gli altri Organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e nelle società partecipate.

4.1 L'Autorità nazionale Anticorruzione

L'Autorità nazionale Anticorruzione è stata individuata nella “*Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche*” (C.I.V.I.T.) - istituita dall'art. 13 del Dlgs. n. 150/09, poi sostituita nelle medesime funzioni dall' A.N.A.C. con il Dl. n. 90/14:

L'Autorità nazionale Anticorruzione:

- a) collabora con i paritetici Organismi stranieri, con le Organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il “*Piano nazionale Anticorruzione*” predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della Corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/01, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti amministrativi dello Stato e degli

Enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge n. 190/12 e sue s.m.i.;

- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una Relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella P.A. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

In aggiunta, con l'art. 19 del DL. n. 90/14, sono state trasferite all'A.N.A.C. le funzioni del Dipartimento della Funzione pubblica e conseguentemente, ad oggi, detta Autorità:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della Corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispone il "*Piano nazionale Anticorruzione*", anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lett. a);
- d) definisce modelli *standard* delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge n. 190/12, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei Settori particolarmente esposti alla Corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai Dirigenti pubblici, anche esterni.

4.2 Il Responsabile dell'attuazione del "*Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*"

Il Responsabile dell'attuazione del "*Piano di prevenzione della Corruzione*" di seguito "*Responsabile della prevenzione della Corruzione e trasparenza*", previsto dall'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/12, ha le seguenti caratteristiche:

- a) autonomia: fondamentale affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organismi all'interno della società, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente;
- b) professionalità: competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Il "*Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza*" svolge i compiti seguenti:

- a) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del "*Piano di prevenzione della Corruzione*";
- b) verifica che, all'interno dello stesso, siano previsti dei meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione;

- c) propone all'OdV e all'organo amministrativo che esercita la vigilanza un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate;
- d) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra l'OdV che esercita la vigilanza e la Società, finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti;
- e) propone la modifica del *Piano*, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società;
- f) riferisce sull'attività svolta periodicamente e in ogni caso quanto l'OdV lo richieda;
- g) svolge un'azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 e di quelli introdotti dal D.lgs. n. 33/13, secondo le specifiche contenute in quest'ultimo e limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, essendo stato nominato dall'Organo di amministrazione altresì "*Responsabile della Trasparenza*" (D.Lgs. n. 33/13);
- h) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al presente *Piano*, che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi per quanto applicabili;
- i) redige e pubblica sul sito internet aziendale la Relazione annuale sulla base delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. in merito alle modalità ed ai termini.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza si applica al regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della Legge n. 190/12 e ai sensi del Paragrafo 3.1.1. del "*P.N.A.*" ed aggiornamenti successivi.

Il Responsabile per l'attuazione del piano anticorruzione, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Contram S.p.A., è l'avv. Mario Pollicelli, domiciliato per le funzioni, presso la sede legale della società.

5. GLI AMBITI PROPEDEUTICI ALLO SVILUPPO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5.1 Contram S.p.A.

Contram S.p.A. è una società che deriva dalla trasformazione in società per azioni del Consorzio istituito con decreto del Prefetto di Macerata in data 9 maggio 1977 per sopperire alla defezione dalla gestione dei servizi di trasporto pubblico, della vecchia SAUM (Società Umbro Marchigiana), che aveva lasciato nell'abbandono più completo l'intera popolazione dei Comuni dell'Alto Maceratese.

Ad un primo gruppo di Comuni "Costituenti" il Consorzio, Camerino, Acquacanina, Bolognola, Fiuminata, Montecavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pievevitorina, Serravalle di Chienti e Ussita, si aggiunsero, nel novembre 1977, l'Amministrazione Provinciale di Macerata e la Comunità Montana zona "T" di Camerino ed i comuni di Caldarola, Camporotondo, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Pioraco, Serrapetrona e Visso.

Con la successiva entrata nel Consorzio dei Comuni di Sefro (marzo 1981), San Severino Marche, Castelraimondo e Gagliole (gennaio 1982), fu completata la compagine che, ad eccezione del Comune di Serrapetrona, che ne è poi uscito, costituisce l'attuale proprietà della Contram S.p.A.

Dal punto di vista dimensionale e dei servizi, la Contram S.p.A., dopo la sua istituzione, è andata via via ampliando la propria sfera di attività mediante le seguenti principali operazioni relative ai servizi di trasporto pubblico locale:

- acquisizione dei servizi precedentemente gestiti dalla I.N.T. (Istituto Nazionale Trasporti), linee Macerata Civitanova e Civitanova Perugia;
- rilevamento dei servizi gestiti dalla ditta "Gentili" di Serravalle di Chienti (linea S. Martino – Camerino), gennaio 1982;
- istituzione del nuovo servizio urbano nella città di Camerino (1982);
- istituzione del nuovo servizio urbano nella città di S. Severino Marche (1990);
- rilevamento dei servizi del bacino di Corridonia, Mogliano, Petriolo, dalla ditta SIAMC di Corridonia, giugno 1992;
- rilevamento dei 2/3 dei servizi gestiti dalla ditta "Perogio" di Macerata (collegamenti di Macerata con Portorecanati, Loreto, Recanati, Filottrano e Appignano) nel maggio 1997;
- acquisizione dell'Azienda della Cooperativa Autoservizi Pubblici di Fabriano nel dicembre 2002, con conseguente rilevazione del servizio urbano di Fabriano, di n. 5 linee comunali connesse e di una linea extraurbana Fabriano – Genga;
- acquisizione del ramo trasporti dell'azienda Astea di Recanati nell'agosto 2006, con conseguente rilevazione dei servizi urbani e scolastici dei comuni di Recanati e Porto Recanati;
- acquisizione della società Farabollini s.r.l. nel dicembre 2007 (con collegamenti verso Ancona, Osimo e Recanati).

Parallelamente ha via via intensificato i servizi di noleggio da rimessa con conducente ampliando a diciassette unità il proprio organico di autobus dopoché, per i primi anni, le era stata preclusa la gestione di detti servizi.

Nell'anno 1991, tramite apposita convenzione con il comune di Camerino, è stata intrapresa anche l'attività di gestione di parcheggi a pagamento nel centro storico di Camerino; nel mese di aprile 1999, sempre a Camerino, si è intrapresa la gestione del parcheggio con annesso percorso pedonale meccanizzato.

Il 3 giugno 2003 la Contram S.p.A. ha completato l'operazione di scissione parziale proporzionale che ha portato alla costituzione della Contram Reti S.p.A., società beneficiaria, la quale è diventata proprietaria delle reti, impianti e dotazioni del T.P.L. ai sensi dell'art. 35 della legge n. 488/2001.

La Contram Reti, il cui capitale appartiene agli stessi Enti soci della Contram S.p.A., a decorrere dal 3 giugno 2003, è quindi proprietaria del deposito autobus, dell'officina e del lavaggio di Camerino, del deposito autobus di Fiuminata, del deposito autobus di Loreto, del deposito

autobus con annesso box prefabbricato e impianto di lavaggio di Fabriano, del deposito autobus di San Martino di Serravalle di Chienti e di due box prefabbricati posti nello stesso Comune. Questi beni sono dati in concessione alla Contram S.p.A. in quanto necessari e strumentali all'espletamento del servizio.

5.2 Elementi considerati nella definizione del *Piano*

Il P.N.A. ed in particolare i suoi allegati forniscono le indicazioni con riferimento agli ambiti/macro settori che dovranno essere considerati nell'ambito del *Piano*, nonché i contenuti e le informazioni minime che dovranno essere oggetto del *Piano*.

Di seguito, sulla scorta delle indicazioni del P.N.A., si riportano gli ambiti che Contram ha considerato nell'ambito del proprio *Piano*:

- **SOGGETTI:** sono stati identificati i soggetti della Società coinvolti nella prevenzione della corruzione, riportando i relativi compiti e le responsabilità (responsabile della prevenzione, dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di rischio, ecc.);
- **AREE DI RISCHIO:** la Società ha provveduto a identificare le aree di rischio in relazione alla corruzione a seguito di un'attività di valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio identificate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, Legge. 190 del 2012);
- **MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI:** si è provveduto in funzione delle aree di rischio identificate, ad indicare le misure di prevenzione previste dalla Legge 190 del 2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A., e quelle ulteriori ossia facoltative, riportando il collegamento con i "soggetti" al fine di addivenire alla imputazione dei relativi compiti e di responsabilità;
- **TEMPI E MODALITÀ DEL RIASETTO:** sono stati indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del *Piano*, nonché gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto;
- **MISURE DI TRASPARENZA:** Contram adempie agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013 e dalla L. 190/2012 in quanto compatibili alla società, con particolare riferimento alle:
 - 1) attività di pubblico interesse, disciplinate dal diritto nazionale e dell'Unione Europea;
 - 2) alle disposizioni di diretta applicazione alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, con riferimento all'art. 1 della L. 190/2012 commi da 15 a 33.

6. APPROCCIO METODOLOGICO

Il "*Piano di prevenzione della Corruzione*", pur ricalcando le fasi operative di realizzazione del "*Modello 231*", ha una portata più ampia, poiché ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un adeguato sistema di controllo interno e di formazione e informazione, la Società da condotte corruttive che non implichino necessariamente l'interesse o il vantaggio della Società stessa.

Il "*Piano di prevenzione della Corruzione*" è stato approvato dall'Organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12), rappresentato dall'Organo di amministrazione. La sua costruzione si

è ispirata ai principi contenuti nelle linee guida UNI ISO 31000 2010 e alle metodologie aziendali di “*risk management*” utilizzate nella redazione del “*Modello 231*”, che si basano sull’identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (*risk assessment*) e sulla successiva costruzione del sistema di controllo interno (presidi e protocolli di prevenzione). L’art. 1, comma 9, della Legge n. 190/12 riproduce infatti, pur nella diversa accezione degli strumenti legislativi, le indicazioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/01.

Per la Società si è trattato, come previsto anche dalle Linee Guida ASSTRA, di progettare un “*Sistema coordinato Anticorruzione*” che, partendo dall’organizzazione specifica, sia risultato in grado di assolvere ai compiti previsti dalle leggi con efficacia, coinvolgendo, non solo i dipendenti, ma tutti i portatori di interessi (utenti, fornitori, consulenti, amministratori, dirigenti, ecc.).

Il lavoro, in riferimento a quanto specificato nell’Allegato 1, Paragrafo B2, del “P.N.A.”, ha avuto ad oggetto:

- la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Contram e degli esiti dell’avvenuta ricognizione, delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di Corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni della Società;
- l’accertamento del grado di rischio potenziale e residuale di commissione dei reati presupposto (*risk assessment*);
- il confronto dei risultati della “*analisi dei rischi*” con la *best practice*, individuazione delle aree di miglioramento e delle azioni correttive (*gap analysis*);
- la previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni della Contram in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- l’individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati afferenti alla Corruzione;
- elaborazione del Codice di comportamento per i dipendenti, affinché includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- la regolazione di procedure per l’aggiornamento del “*Piano di prevenzione della Corruzione*”;
- la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di Corruzione;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del “*Piano di prevenzione della Corruzione*”;
- la regolazione di un sistema informativo e di “*accountability*” per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull’implementazione del “*Piano di prevenzione della Corruzione*” da parte dell’Amministrazione vigilante;
- la definizione di un sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel “*Piano di prevenzione della Corruzione*”;
- l’informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell’Anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

7. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Tra i possibili reati, disciplinati dal Codice Penale, che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della Società, in relazione all’attività svolta dalla

Contram ed ai rischi nella quale potrebbe incorrere, sulla base della mappatura dei processi operata dalla Società stessa, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti quelli di seguito elencati:

7.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione: artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter c.p.

Le norme sono finalizzate a reprimere fenomeni di “*frodi*” nella fase antecedente e successiva all’erogazione di sovvenzioni (Contributo finanziario concesso con particolari agevolazioni di restituzione ovvero a fondo perduto a individui, enti e organizzazioni varie per assicurare lo svolgimento e il proseguimento della loro attività); finanziamenti (Operazione con cui un’impresa ottiene il denaro necessario per realizzare un dato progetto di investimento) e/o contributi (Apporto personale al raggiungimento di un comune risultato; Somma versata a un ente pubblico o privato per lavori eseguiti o servizi offerti; Somma che lo stato o un organismo internazionale versa per un fine particolare) da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea.

Sono stati analizzati i seguenti articoli del Codice penale.

- Art. 640-bis C.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (si pensi ad esempio ad una serie di inganni attuati al fine di percepire una determinata somma da Enti pubblici);
- Art. 316-ter C.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (vengono indebitamente e cioè non dovuti, immeritato o immotivato, percepite somme di denaro dallo Stato);
- Art. 316-bis C.p.: Malversazione a danno dello Stato (aver ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità);
- Art. 640, comma 2, n. 1, C.p.: Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico;
- Art. 640-ter C.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico.

7.2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 321, 322, 346, del Codice penale

Sono stati analizzati i più rilevanti tra i reati-presupposto sopra richiamati:

- Art. 317 C.p.: Concussione (ovvero il reato di un pubblico ufficiale che abusando delle sue funzioni costringa (*c. violenta*) o induca (*c. implicita* o *fraudolenta*) alla consegna o alla promessa indebita di una somma di denaro);
- Art. 318 C.p.: Corruzione per l’esercizio della funzione (ovvero dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri)
- Art. 319 C.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- Art. 319-ter C.p.: Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater C.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 321 c.p. Pene per il corruttore
- Art. 322 C.p.: Istigazione alla corruzione

- Art. 346-bis C.p.: Traffico di influenze illecite (in questo caso il denaro e gli altri vantaggi patrimoniali non sono, a differenza dei casi di corruzione, il prezzo da corrispondere al p.u. per far sì che questi ritardi o ometta un atto del proprio ufficio, bensì sono destinati a retribuire unicamente l'opera di una mediazione. Queste utilità non devono però essere corrisposte o la loro promessa accettata se no si tratterebbe di corruzione propria);

7.3 Corruzione tra privati Art. 2635 c.c.

Il reato previsto dall'articolo 2635 c.c. prevede l'ipotesi corruttiva rivolta a un privato. I soggetti coinvolti in tale reato sono distinguibili in attivi e passivi. In particolare, sono inclusi Amministratori, Direttori generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e i liquidatori, Sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti. La condotta passiva è identificabile con l'atto di ricevere (o ricevere in promessa) denaro o altra utilità in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per un atto in danno della Società. La condotta attiva è identificabile con l'atto del dare o promette denaro o altra utilità a uno dei soggetti sopra indicati.

7.4 Altri reati rilevanti ai fini della legge 190/2012: art. 314, 316, 323 c.p.

Poiché il Par. 2.1. del "P.N.A." fornisce una definizione di corruzione più ampia rispetto a quella strettamente codicistica e comprensiva di tutte le situazioni di malfunzionamento dell'apparato amministrativo in cui si riscontri un abuso da parte di un soggetto al fine di ottenere vantaggi, si è ritenuto opportuno esaminare altre condotte, che non costituiscono reati presupposto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01, ma che si potrebbero comunque verificare in ambito amministrativo.

- Art. 314 c.p. Peculato (Appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene mobile appartenente ad altri, commessa da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio);
- Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (la condotta incriminata deve realizzarsi giovandosi dell'errore altrui; errore che deve essere spontaneo, non ricollegabile al comportamento del pubblico funzionario che deve limitarsi solo a trarre profitto dall'errore in cui versa il terzo);
- Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio (Si ha il reato di abuso d'ufficio quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge o di regolamento. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione, oltre alla trasparenza dell'azione amministrativa).

8. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ

E' fatto divieto ai "Destinatari" di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato presupposto in precedenza

descritte, ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorirne anche indirettamente, o per interposta persona, le relative fattispecie criminose.

Nelle attività svolte da ciascuna funzione e/o area aziendale deve essere preservato il principio generale della “*segregazione delle funzioni*” tra coloro che “*decidono*”, coloro che “*eseguono*” ed i soggetti destinati al “*controllo*” *ex post*.

Per prevenire la commissione dei reati esaminati, i “*Destinatari*” del presente *Piano*, oltre alle regole di condotta specifiche descritte nei paragrafi successivi, si devono attenere alle esplicite previsioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti e al Codice etico (presenti sul sito internet aziendale), relative al divieto di pratiche corruttive.

È stabilito l'espresso divieto a carico degli Esponenti aziendali in via diretta, e a carico dei consulenti e *Partner* tramite apposite clausole contrattuali, di:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate e previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Contram. Come previsto dal Codice comportamentale, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, o perché volti a promuovere la *brand image* della Società. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organo di controllo di effettuare verifiche al riguardo;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *partner* stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) la Contram non può assumere alle dipendenze della stessa i dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e i loro parenti entro il secondo grado di parentela, ovvero ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la Società;
- j) qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- k) i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- l) il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- m) l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di una così detta "password", che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;
- n) ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della *user ID* è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale la stessa è depositata;
- o) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

9. LE LINEE GUIDA UNI ISO 31000 2010: PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Per far sì che la gestione del rischio di corruzione sia efficace, secondo quanto espressamente affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nelle proprie Circolari, la Società, nella redazione del Piano ha seguito i principi in esse riportati.

10. LA GESTIONE DEL RISCHIO

Per "*gestione del rischio*" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la Società con riferimento al rischio. In questa fase, il coinvolgimento di tutto il personale dipendente, ivi compresi eventuali consulenti è decisivo per la qualità del Piano consentendo così la condivisione di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento. Il coinvolgimento viene assicurato in termini di

partecipazione attiva al processo di mappatura dei processi, di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione ed in sede di attuazione delle misure stesse.

Le fasi principali in cui si è sviluppata l'analisi dei rischi, sono le seguenti:

- mappatura dei processi a rischio;
- identificazione dei rischi per processo;
- analisi dei rischi identificati;
- ponderazione del rischio;
- trattamento del rischio.

10.1. Mappatura dei processi a rischio

I reati oggetto di esame presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e possono interessare molte aree aziendali e quasi tutti i livelli organizzativi.

La mappatura delle aree a maggior rischio di corruzione ha tenuto conto di quelle elencate nell'Allegato 2 del P.N.A. denominate aree di rischio comuni e obbligatorie. Tali aree sono state abbinate ai corrispondenti Settori amministrativi e tecnici della Società con la contestuale illustrazione delle *misure* di prevenzione.

Nell'ambito dell'articolazione dei processi ed a seguito dell'analisi del rischio, sono state evidenziate alcune attività cosiddette "*sensibili*" per la possibilità di commissione dei reati rilevanti ai fini della Legge n. 190/12.

10.2. L'identificazione del rischio

L'identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e ha richiesto che per ciascun processo o fase di processo fossero fatti emergere i possibili rischi di corruzione.

L'attività di identificazione dei rischi è stata svolta nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei dirigenti/quadri per l'area di rispettiva competenza. Il coordinamento generale dell'attività è stato assunto dal "*Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza*".

10.3. Analisi dei rischi

Per la valutazione delle aree di rischio è stata sviluppata un'attività di risk assessment che ha riguardato sia i reati ex lege n. 190/2012, sia i reati presupposto ex D.Lgs. n.231/01.

10.4. Ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi è stata realizzata considerando il rischio alla luce dell'analisi raffrontandolo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Identificazione aree/sottoaree, uffici interessati e classificazione rischio

- Area: contratti pubblici e gare;

- Area: processi afferenti i Rapporti con la P.A.;
- Area: erogazione del servizio;
- Area: gestione risorse finanziarie;
- Area acquisizione/gestione e progressione del personale/ conferimento incarichi;
- Area: altri ambiti di attività a rischio.

Ponderazione dei rischi per Area

Ai fini di una più efficace individuazione delle priorità di intervento e della definizione dell'urgenza di trattamento dei rischi, la ponderazione è stata poi ricondotta a livello di area di rischio.

10.5. Trattamento del rischio

Al fine di mitigare e prevenire la commissione dei reati contro la P.A., nei termini valutati nelle precedente fase della “*ponderazione dei rischi*”, la Società si è dotata di un sistema organizzativo e di controllo.

Ai fini della normativa in materia di “*Anticorruzione*”, si è data fondamentale importanza a quanto di seguito riportato:

- esistenza un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi, non per errori umani, negligenza o imperizia);
- esistenza di controlli interni effettuati a posteriori in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio dell'attività aziendale.

10.5.1. Processo di approvvigionamento

La materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 163/06 - “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (in seguito “Codice dei Contratti”), fin tanto applicabile.

L'area di rischio denominata “affidamento di appalti e forniture di beni e servizi” è stata modificata in “contratti pubblici” sulla base delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 che aggiorna il P.N.A. 2015.

L'individuazione dei fornitori avviene secondo anche quanto previsto nel Regolamento già in uso dalla Contram per l'affidamento di appalti e forniture di beni e servizi d'importo inferiore alle soglie comunitarie.

Il *Responsabile della prevenzione della Corruzione e trasparenza* pone in essere controlli a campione generale su tutti i tipi di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti.

Si rinvia alla Parti Speciali del Modello 231, con riferimento al protocollo sensibile “Gestione degli acquisti di beni e di consulenze e prestazioni professionali”.

10.5.2. Processi afferenti i “Rapporti con la P.A.”

La Contram S.p.A. prevede prescrizioni e regole di condotta cui devono conformarsi i destinatari (Organo di amministrazione, Collegio sindacale e tutti i dipendenti di “Contram”, nonché fornitori, consulenti esterni della Società stessa) nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti nella normativa in materia di “*Anticorruzione*”.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti secondo le modalità previste nel “*Piano di prevenzione della Corruzione*”, oltre che nel Codice di comportamento, nel Codice Etico e più in generale, di tutto quanto previsto dal “Modello 231”, in particolare nella parte speciale riguardante i reati contro la Pubblica Amministrazione.

I consulenti esterni sono scelti con metodi trasparenti conformi a quanto disposto dalla normativa pubblicistica di riferimento, in ottemperanza a quanto previsto nel “*Piano di prevenzione della Corruzione*”. Nei relativi contratti viene inserita un’apposita dichiarazione con cui essi dichiarino di aderire formalmente al “*Piano di prevenzione della Corruzione*” pena, in difetto, l’applicazione di penali e/o la risoluzione contrattuale, nei termini previsti nel Sistema disciplinare.

Con specifico riferimento alla gestione delle erogazioni pubbliche ovvero ai contributi/finanziamenti e/o sovvenzioni ottenuti dagli Enti Pubblici, la società analizza a campione, al fine di controllare la validità dell’iter, l’apposito rendiconto formulato per quella specifica sovvenzione/finanziamento/contributo.

Con riferimento ai Rapporti con Organi ispettivi la Contram offre massima collaborazione e trasparenza, secondo quanto previsto nel presente documento.

Si rinvia alla Parte Speciale “A” del Modello 231 relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

10.5.3. Erogazione del servizio

Nell’ambito dei processi connessi all’erogazione del servizio, la Contram si è dotata di un’organizzazione di controllo, che in aggiunta ai principi generali di comportamento contemplati nel Piano e nel Codice Etico e di quello di comportamento e più in generale nel “Modello 231” (e nello specifico nelle parti speciali del medesimo in cui sono indicati i principi di comportamento), sono finalizzati al contenimento dei rischi in materia di “corruzione”.

Si rinvia alla Parte Speciale “A” del Modello 231 relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

10.5.4. Gestione delle risorse finanziarie

La Contram ha individuato adeguate misure preventive per la gestione delle operazioni finanziarie e dei raccordi con gli altri processi a rischio, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dalle normative di riferimento.

Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti ad essa preposti, devono attenersi a quanto previsto nel “*Piano di prevenzione della Corruzione*”, nel Codice Etico e più in generale nel “Modello 231” e nello specifico nelle parti speciali del medesimo in cui sono indicati i principi di comportamento.

Si rinvia alla Parti Speciali del Modello 231, con riferimento al protocollo sensibile “Gestione della Finanza e della Tesoreria”.

10.5.5. Politiche del personale e incarichi

In questa sezione sono state analizzate tutte le fasi dall’individuazione dei fabbisogni fino all’assunzione/conferimento di incarico e la gestione dei relativi rapporti contrattuali.

Con riferimento all’assunzione di personale ed al conferimento di incarichi a soggetti esterni, la Contram si è dotata di regole di comportamento adeguandosi alle normative di riferimento.

Dell’avvio delle procedure e del relativo svolgimento è informato il “*Responsabile della prevenzione della Corruzione e trasparenza*”, il quale attenziona il procedimento al fine di accertarne la conformità con i Regolamenti aziendali e con il sistema delle deleghe vigente e verifica altresì l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, tramite l’accertamento della produzione da parte dei candidati di apposita dichiarazione sostitutiva all’atto del conferimento dell’incarico.

I contratti tra la Contram e i consulenti e *partner* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato e previsto dal “*Piano di prevenzione della Corruzione*”.

La Società garantisce l’introduzione, quali misure di prevenzione indicate nel “*Piano di prevenzione della Corruzione*” e dal “Modello 231” (nello specifico nelle parti speciali del medesimo in cui sono indicati i principi di comportamento), delle più opportune iniziative, modalità e tempistiche, finalizzate a consentire la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, tenuto conto dei limiti dell’organico, e consapevole che tale rotazione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

L’alternanza nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, accompagnata da una adeguata segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni e terze parti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Si rinvia alla Parti Speciali del Modello 231, con riferimento al protocollo sensibile “Selezione, gestione ed assunzione del personale e dei conseguenti adempimenti”.

10.5.6. Formazione di Commissioni in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.

La Società non può nominare nelle Commissioni coloro che siano stati condannati per delitti contro la P.A., e comunque opera nei termini e secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- art. 35-*bis*, D.lgs. n. 165/01, aggiunto dall'art. 1, comma 46, della Legge n. 190/12;
- art. 1, commi 3 (così come modificato dall'art. 41 del D.Lgs n. 97/2016), 15, 17, 18 legge n. 190/12;
- art. 16, comma 1, lett. 1-*quater*), D.lgs. n. 165/01;
- art. 3 del D.lgs. n. 39/13;
- Art. 84 del D.lgs. n. 163/06;

La normativa di riferimento per la formazione di Commissioni per il reclutamento di personale è contenuta nell'art. 18 comma 2, del Dl. n. 112/08, che prevede l'obbligo, per le Società a partecipazione pubblica locale, a seconda della loro configurazione, di attenersi ai principi di derivazione comunitaria di trasparenza e parità di trattamento o a quelli stabiliti all'art. 35 del D.Lgs. n. 165/01 e sue s.m.i.

Quanto alle procedure disciplinate dal D. Lgs. n. 163/06, è lo stesso Decreto all'art. 84, oltre al citato D.Lgs. n. 165/01, a stabilire i criteri, le modalità di nomina delle commissioni e alle cause di astensione.

Con la nuova normativa in materia di “*Anticorruzione*” sono state introdotte anche misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli Organi deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo art. 35-*bis*, inserito nell'ambito del D. Lgs. n. 165/01, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a Commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

Oltre a quanto riportato nel presente *Piano* in ordine al “*conflitto di interesse*”, i controlli del *Responsabile della prevenzione della Corruzione e trasparenza* si estendono quindi sulla verifica di cause di incompatibilità e inconfiribilità dettate dal D.Lgs. n. 39/13 per quanto applicabile alla Contram.

10.5.7. Gestione di informazioni sensibili

Le informazioni raccolte dai *Destinatari*, qualunque sia il ruolo ricoperto, nell'ambito di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, dovranno sempre intendersi come “*riservate e confidenziali*”. Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate a terzi.

E' vietata la comunicazione a Terzi e la diffusione, in qualsiasi forma, di dati sensibili.

In particolare, i *Destinatari* che, a qualunque titolo, partecipino ai lavori delle Commissioni di gara sono tenuti al segreto e ad astenersi dal divulgare le informazioni acquisite durante i lavori della Commissione.

10.5.8. Altre Aree sensibili

Sono state inoltre considerate a rischio altre aree di interesse. In particolare, si rinvia a quanto evidenziato nelle parti speciali del “Modello 231”.

10.6. Misure correttive utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi - Il trattamento del rischio e le misure programmate per neutralizzarlo.

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi posti in essere dalla Contram.

Le misure sono classificabili in "misure comuni e obbligatorie" e "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione/società. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal "Responsabile della prevenzione" con il coinvolgimento dei responsabili competenti per area.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio ed è operata nei termini di cui sopra.

Con particolare riferimento alle previsioni del presente *Piano*, sono stati programmati diversi interventi tesi a mitigare ulteriormente i rischi oggetto di analisi nei termini sopra descritti e predisposte le opportune attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure.

11. ISTRUZIONI E PRASSI

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, in ragione della sua struttura lineare, Contram, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee guida di Confindustria e UNI ISO 31000 2010, richiamati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha messo a punto un apparato essenziale di istruzioni e di prassi operative volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, che contribuiscono a garantire il rispetto delle normative vigenti anche di derivazione pubblicitaria. Tali strumenti mirano, da un lato, a regolare l'agire declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro, a consentire i controlli, preventivi e successivi, sulla correttezza delle operazioni effettuate. In tale modo, si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'Impresa, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamentari che regolano lo svolgimento della sua attività.

12. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL PIANO NEL CONTESTO AZIENDALE

Il *Piano* adottato da Contram risponde alle specifiche prescrizioni in materia di "Anticorruzione" ed è finalizzato a prevenire fenomeni corruttivi nella gestione dell'attività sociale.

Per il *Piano* è prevista un'apposita azione di comunicazione articolata in informazione e formazione, volta a rendere noti i suoi contenuti ed i suoi impatti a tutti i destinatari, interni ed esterni, a tutti i dipendenti, consulenti della Contram S.p.A..

Le modalità di comunicazione (informazione e formazione) sono impostati dalla Società e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale.

12.1. Informazione

La Contram promuove la conoscenza del *Piano* e del "Modello 231", della relativa documentazione interna e del loro aggiornamento, tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione. In particolare, per quanto attiene alla comunicazione del *Piano*, è previsto che quest'ultimo sia reso conoscibile, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai *Destinatari*.

Il *Piano* ed il "Modello 231" sono a disposizione di tutti per consultazione e spiegazione presso il *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza* e sul sito aziendale di Contram sotto la sezione amministrazione trasparente.

Informativa a dipendenti

La comunicazione iniziale: l'adozione del *Piano* viene comunicata a tutte le risorse in pianta organica al momento della sua delibera di approvazione.

Informativa ai nuovi dipendenti:

L'adozione del *Piano* è comunicata nei modi e nelle forme previste dal medesimo documento. Analoga procedura si applica ai rapporti di lavoro con stagisti.

Informativa a consulenti e partners

La Contram promuove la conoscenza e l'osservanza del *Piano* anche tra i *partners* commerciali e finanziari, i consulenti a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

12.2. Adozione di specifiche attività di formazione del personale

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività all'interno degli Uffici della Società dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della Corruzione e sui temi della legalità.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la P.A. e di corruzione tra privati oltre che in particolare, i contenuti della Legge n. 190/12 e gli aspetti etici e della legalità dell'attività oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

La Contram promuove pertanto la conoscenza del *Piano*, della relativa documentazione interna e del loro aggiornamento, tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della disciplina in materia di "Anticorruzione", del "Piano di prevenzione della Corruzione", delle sue finalità e delle regole di condotta contenute in esso. I piani formativi sono adeguati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano. In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della Corruzione.

La formazione avverrà con le seguenti modalità:

- corsi di formazione;
- *e-mail*;
- informative interne.

La Programmazione dei percorsi formativi

La Contram programma adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli, al fine di realizzare una formazione differenziata e specifica sulla base delle diverse professionalità di ciascun dipendente:

- 1) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- 2) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio di commissione di reati e sopra individuate: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Società.

I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con i responsabili delle funzioni coinvolte.

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal R.P.C.T., tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel *Piano*.

Sono altresì previste iniziative di formazione specialistiche per il responsabile della prevenzione e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione.

L'adozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione degli interventi formativi è rendicontata.

La Contram effettua il monitoraggio e verifica il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia.

La formazione sul "Piano della prevenzione della corruzione"

L'attività di formazione riguarda la conoscenza della documentazione interna e il loro aggiornamento.

I fabbisogni formativi, in termini di tempi da dedicare all'attività e programmi dei corsi, sono individuati dal responsabile della prevenzione.

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della prevenzione, tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel *Piano*.

Il piano annuale di formazione prevede:

- le materie oggetto di formazione riguardanti i temi di corruzione, legalità ed etica;
- il coinvolgimento di dipendenti e dirigenti che svolgono attività particolarmente esposte al rischio di corruzione;
- il grado di informazione e conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- diverse metodologie formative;
- un monitoraggio della formazione e dei risultati acquisiti;
- una formazione specialistica per il *Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza*.

13. CODICE ETICO

Contram S.p.A. cura, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa.

Si rinvia, per un maggiore dettaglio, al Documento denominato "*Codice etico*", parte integrante del "Modello 231", che ha lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

14. CODICE DI COMPORTAMENTO

Per quanto riguarda il Codice di comportamento, ad integrazione di quanto già previsto dal Ccnl applicato, dalle norme del codice civile in materia di lavoro, dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice Etico, si fa anche riferimento alle regole contenute nel Dpr. 16 aprile 2013, n. 62 ("*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*").

I comportamenti posti in essere in difformità da quanto previsto dalle normative e dai regolamenti sopra citati, costituiscono illecito disciplinare, perseguibile secondo quanto dalle stesse previsto.

14.1. Conflitto di interesse

Contram presta una particolare attenzione sulle situazioni di conflitto di interesse in cui possono incorrere gli Amministratori e il personale.

In primo luogo, l'attenzione riguarda i Responsabili del procedimento, che la legge ha valorizzato con l'inserimento di una nuova disposizione, di valenza prevalentemente deontologico-disciplinare, nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo.

L'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/12, ha introdotto l'art. 6-*bis* nella Legge n. 241/90, rubricato "*Conflitto di interessi*", secondo la quale "*il Responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*".

La violazione sostanziale della suddetta norma per quanto applicabile alla Contram S.p.A., tenuto conto delle caratteristiche giuridiche della Società espone in premessa, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

Per le altre ipotesi di conflitto di interesse il *Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza* procederà alle opportune verifiche in base alle specifiche fattispecie.

15. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel "*Piano della prevenzione della corruzione*" e del "Modello 231", oltre alla mancata collaborazione con il *Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza* costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12) ed il suo accertamento è idoneo ad attivare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, in conformità a quanto stabilito dal Ccnl, dal proprio contratto di lavoro, dallo "Statuto dei Lavoratori", dal "Modello 231" di Contram, dal Codice Etico, dal Codice di comportamento e dalle altre norme di riferimento.

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace "*Piano di prevenzione della Corruzione*", è infatti l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto delle misure indicate nel "Modello 231" (sistemi previsti dal *Piano* che ne costituisce parte integrante e principi contenuti nel Codice di comportamento). Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale ai fini dell'attuazione della normativa in materia di "*Anticorruzione*" introdotta dalla Legge n. 190/12 e sue s.m.i.

16. IL PIANO DELLA TRASPARENZA

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La Legge n. 190/12 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della Trasparenza che, come noto, già era stata largamente

valorizzata a partire dall'attuazione della Legge n. 241/90 e, successivamente, con l'approvazione del D.Lgs. n. 150/09.

La “*Legge Anticorruzione*” ha poi previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi natura di Enti economici, nonché alle Società partecipate e a quella da esse controllate e agli Enti privati in controllo pubblico, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ed ha conferito una delega al Governo per approvare un Decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 35), esercitata con l'approvazione del D.Lgs. n. 33/13.

Gli adempimenti di Trasparenza sono curati seguendo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/13, nonché sulla base del contenuto della Delibera C.I.V.I.T. n. 50/13 (Linee Guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016) e successive deliberazioni adottate dall'A.N.A.C.. Restano comunque “*ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”, nonché, naturalmente, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di trasparenza.

Ai fini di una maggiore comprensione, si specifica che le linee guida sulla trasparenza adottate dalla Società consistono nella pubblicazione sul sito web della Società dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, come specificato nelle linee guida di redazione del presente documento dall'Autorità.

Sono altresì specificati i dati e i documenti da non pubblicare obbligatoriamente per le amministrazioni e per i soggetti di diritto privato in controllo pubblico in relazione all'organizzazione e all'attività svolta mentre per i soggetti indicati dall'art. 2 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul proprio sito web riguarda i dati e i documenti relativi alle sole attività di interesse pubblico svolte.

16.1 Piano della trasparenza in Contram S.p.A.

Tutti i provvedimenti adottati che risultano obbligatori per la società, vengono pubblicati, secondo quanto previsto nella richiamata disciplina, nelle Circolari C.I.V.I.T. e poi A.N.A.C., nell'apposita Sezione del sito *internet* aziendale. Restano comunque ferme tutte le altre disposizioni già vigenti applicabili alla Contram che prescrivono misure di Trasparenza.

Per quanto riguarda la trasparenza sul sito istituzionale (www.contram.it), è stata creata una apposita Sezione intitolata “*AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE*”, nella quale saranno inserire tempestivamente le informazioni, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 33/13, in conformità alle Linee guida della C.I.V.I.T. riportate nella Delibera n. 50/2013 e successive dell'A.N.A.C. e alle indicazioni fornite di volta in volta dall'Avcp (ora A.N.A.C.) con riferimento ai dati sui contratti pubblici relativamente a lavori, servizi e forniture.

In base all'art. 1, comma 34, della Legge n. 190/12 e all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 33/13, le disposizioni dei commi da 15 a 33 della stessa Legge n. 190/12 (c.d. “*Legge Anticorruzione*”) si applicano anche agli Enti pubblici vigilati, agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma), alle Società partecipate dalle P.A. e

alle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente all'attività di interesse pubblico svolta.

Nello specifico, le norme rilevanti per Contram S.p.A. sono le seguenti:

- a) art. 1, comma 15, Legge n. 190/12;
- b) art. 1, comma 16, Legge n. 190/12;
- c) art. 1, comma 29, Legge n. 190/12;
- d) art. 1, comma 30, Legge n. 190/12.

16.2. Compiti del “Responsabile della prevenzione della Corruzione” in funzione di “Responsabile della Trasparenza”

Il “Responsabile per la prevenzione della Corruzione” svolge le funzioni di “Responsabile per la Trasparenza”, ed in tale veste, egli ha il compito di:

- proporre l'aggiornamento del *Piano*, al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di gestione ed all'Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dal “Responsabile della trasparenza” in coordinamento con l'organo amministrativo.

17. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E MECCANISMI DI ACCOUNTABILITY

17.1. Verso le Amministrazioni vigilanti

La Società, attraverso il *Responsabile della prevenzione della Corruzione e trasparenza* il quale ne cura la trasmissione e contestualmente ne verifica la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale, attua un idoneo Sistema informativo nei confronti degli Enti vigilanti, secondo il sistema di raccordo definito nei propri “*Piani triennali di prevenzione della corruzione*” (“*Ptpc*”) dalla stessa messo a punto.

Nei confronti dei cittadini, il meccanismo di *accountability*, che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente *Piano* nel sito istituzionale.

Eventuali aggiornamenti del *Piano* seguiranno la stessa procedura e pubblicità sopra descritte.

18. LE SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste nel Ccnl, dal Codice penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319-*quater*, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346-*bis*, traffici di influenze illecite) e dal Codice civile (art. 2635, corruzione fra privati), bisogna tener conto delle sanzioni previste ai commi 14 (ripetute violazioni), 33 (mancata pubblicazione sul sito), 44 (violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento) dell'art. 1 della Legge n. 190/12 e del sistema sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.

19. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE N. 190/12

Le disposizioni del presente *Piano* eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, in attuazione del principio di carattere generale *tempus regit actum*.

Il *Piano* è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali, proposti dal *Responsabile della prevenzione della Corruzione e trasparenza*, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Azienda, e in seguito a verifica della sua attuazione ed adeguatezza alle indicazioni che verranno di volta in volta fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, dall'A.N.A.C. (Autorità nazionale Anticorruzione) attraverso eventuali modifiche che fossero apportate al "*Piano nazionale Anticorruzione*" o con altri atti di indirizzo da parte delle Amministrazioni vigilanti.

Approvato con verbale dell'Organo amministrativo del 30 gennaio 2018.